

**Raccomandata****Avviso al debitore  
di un credito realizzato**

Con riferimento alla nostra comunicazione del  
relative al pignoramento - sequestro del credito che spetta verso di lei al debitore escusso

per l'ammontare di Fr.

con interesse al

% dal

l'Ufficio sottoscritto la avverte che tale credito

è stato aggiudicato a

all'incanto del

è stato assegnato in pagamento a

in conformità all'art. 131 cpv. 1 LEF.

è stato affidato per l'incasso a

in conformità all'art. 131 cpv. 2 LEF.

Solo la persona predetta è ora in grado di far valere il credito di cui sopra.

Luogo e data

**Ufficio di esecuzione**

## Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 265 All'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato dal fallito. Nel primo caso, l'attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.

L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia tornato a miglior fortuna. A tale effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.

Art. 265a Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce definitivamente dopo aver sentito le parti.

Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.

Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può di-

chiare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su un atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.

Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna avanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull'opposizione. La causa è trattata in procedura accelerata.

Art.149 cpv. 4. Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.

Art.149a cpv.1. Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.